



**COMUNE DI GABICCE MARE**  
Provincia di Pesaro e Urbino

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA**

## **MORTUARIA**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio n.93 del 25/08/1997 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 11/04/2000).

## S O M M A R I O

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento .....
- Art. 2 - Competenze .....
- Art. 3 - Responsabilità .....

### CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

- Art. 4 - Personale di custodia .....
- Art. 5 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....

### CAPO III- TRASPORTO FUNEBRE

- Art. 6 - Disciplina del trasporto funebre.....
- Art. 7 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali .....
- Art. 8 - Vigilanza per il trasporto funebre.....
- Art. 9 - Servizio di trasporto funebre - Diritto fisso.....
- Art. 10 - Trasporti funebri - Deroga all'art. 9 .....
- Art. 11 - Consistenza del trasporto - Percorso - Orari .....
- Art. 12 - Trasporti gratuiti e a pagamento .....
- Art. 13 - Vetture - Classi - Manutenzione .....
- Art. 14 - Necrofori .....
- Art. 15 - Riti .....
- Art. 16 - Trasporti non in sede di funerale .....

### CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- Art. 17 - Elenco dei cimiteri .....
- Art. 18 - Ammissione nei cimiteri .....
- Art. 19 - Sepoltura nei giorni festivi .....
- Art. 20 - Orari di apertura dei cimiteri al pubblico .....
- Art. 21 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri .....
- Art. 22 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri .....
- Art. 23 - Riti funebri all'interno dei cimiteri .....

### CAPO V - PIANI CIMITERIALI

- Art. 24 - Disposizioni generali .....
- Art. 25 - Individuazione di spazi .....

### CAPO VI - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 26 - Disposizioni generali .....
- Art. 27 - Inumazione .....
- Art. 28 - Tumulazione .....
- Art. 29 - Inumazioni e tumulazioni - termini .....
- Art. 30 - Epigrafi .....
- Art. 31 - Collocamento in unico tumulo .....
- Art. 32 - Sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione  
Oneri.....

### CAPO VII- ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 - Disposizioni generali .....	
Art. 34 - Esumazioni ordinarie .....	
Art. 35 - Esumazioni straordinarie .....	
Art. 36 - Verbale delle operazioni .....	
Art. 37 - Smaltimento dei rifiuti cimiteriali .....	
Art. 38 - Estumulazioni .....	
Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri .....	

**CAPO VIII-CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE**

Art. 40 - Costruzione di sepolture private .....	
Art. 41 - Approvazione dei progetti .....	

CAPO IX - LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- Art. 42 - Opere e manutenzione nei cimiteri .....
- Art. 43 - Occupazione temporanea del suolo .....
- Art. 44 - Materiali di scavo .....
- Art. 45 - Orario di lavoro .....
- Art. 46 - Opere private: Vigilanza e Collaudo .....

CAPO X - CONCESSIONI

- Art. 47 - Sepolture private .....
- Art. 48 - Durata delle concessioni .....
- Art. 49 - Modalità di concessione .....
- Art. 50 - Modalità di uso delle sepolture private costruite dai concessionari .....
- Art. 51 - Manutenzione .....
- Art. 52 - Divisione e Subentri .....
- Art. 53 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di sepoltura individuale .....
- Art. 54 - Rinuncia a concessione di aree libere .....
- Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione .....
- Art. 56 - Revoca .....
- Art. 57 - Decadenza .....
- Art. 58 - Provvedimenti conseguenti la decadenza .....
- Art. 59 - Estinzione .....

CAPO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 60 - Cautele .....
- Art. 61 - Concessioni pregresse .....
- Art. 62 - Censimento delle concessioni in atto .....
- Art. 63 - Regolarizzazione delle concessioni in atto .....
- Art. 64 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni ....
- Art. 65 - Rinvio .....
- Art. 66 - Clausola di adeguamento automatico .....
- Art. 67 - Abrogazione di precedenti disposizioni .....
- Art. 68 - Sanzioni .....
- Art. 69 - Individuazione del responsabile del servizio .....

C A P O I

D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;



b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.  
 E' tenuto altresì a tenere ben visibili al pubblico in ogni cimitero l'orario di apertura e chiusura, la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali.

#### Art. 5 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Il personale di cimiteri è tenuto inoltre:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- b) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'ambito, che al di fuori, dell'orario di lavoro;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico, di ditte o di terzi;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonchè alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o delle malattie connesse con l'attività svolta.

### C A P O            I I I

### T R A S P O R T I            F U N E B R I

#### Art. 6 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, citato.

#### Art. 7 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Il trasporto funebre è autorizzato secondo le volontà testamentarie espresse dal defunto.

2. In assenza di disposizioni testamentarie la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato in conformità agli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

#### Art. 8 - VIGILANZA PER IL TRASPORTO FUNEBRE

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Comune può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 285/90, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Responsabile del Servizio Sanitario.

#### Art. 9 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE - DIRITTO FISSO

1. Nel territorio del Comune i trasporti di salme sono svolti con i carri funebri di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato D.P.R. n. 285/90.

2. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

#### Art. 10 - TRASPORTI FUNEBRI - DEROGA ALL'ART. 9

1. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni di ordine generale in materia ed in esenzione dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 9).

#### Art. 11 - CONSISTENZA DEL TRASPORTO - PERCORSO - ORARI

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc, il corteo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, la sepoltura.

2. Il trasporto può farsi in via diretta senza corteo nè sosta con eventuale celebrazione delle esequie nella cappella cimiteriale.
3. Lo stesso tipo di vettura è impiegato per tutto il percorso.
4. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.
5. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
6. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
7. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

#### Art. 12 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I trasporti funebri sono :
  - a) gratuiti, per i defunti per i quali il comune provvede alla fornitura del feretro;
  - b) a pagamento, in ogni altro caso.

#### Art. 13 - VETTURE, CLASSI, MANUTENZIONE

1. Le vetture per trasporti funebri sono di un'unica classe.
2. Le vetture, comprese quelle private di cui agli artt. 10 e 11, devono essere internamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile o disinfettabile, tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione; disinfettate periodicamente, almeno una volta alla settimana, ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.
3. Sia all'esterno che all'interno della vettura non possono collocarsi corone, distintivi o altro che ostacolino le operazioni del servizio o danneggino la vettura.
4. Ogni vettura deve essere provvista di apposito registro recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibito, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

#### Art. 14 - NECROFORI

1. L'addetto ai trasporti funebri assume la veste di necroforo lungo tutto il tragitto del trasporto.
2. All'entrata nel cimitero al soggetto di cui al comma 1, subentra in tale veste il custode del cimitero o chi lo sostituisce.



3. Il necroforo è responsabile del puntuale e regolare svolgimento del servizio, e deve essere munito dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

4. La salma, dal prelievo alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

5. Qualsiasi irregolarità o inconveniente nel servizio devono essere immediatamente segnalati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### Art. 15 - RITI

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri dei culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, e le altre figure a ciò incaricate possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

2. La salma può sostare nella cappella cimiteriale solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia delle esequie.

#### Art. 16 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere effettuato con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro questo deve essere aperto.

2. Se la salma non è nell'abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Comune può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con impiego di vettura chiusa.

4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsia, o per essere consegnate agli istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..

### C A P O IV

#### P O L I Z I A I N T E R N A N E I C I M I T E R I

#### Art. 17 - ELENCO DEI CIMITERI

1. Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 2777/1934, n. 1265, provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- I) Cimitero di Gabicce Mare in Via .....
- II) Cimitero di Case Badioli in Via .....

#### Art. 18 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta diversa destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Sono parimenti ricevute, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

2. Sono inoltre ricevute, su richiesta di cittadini residenti nel Comune, le salme dei parenti fino al 2<sup>a</sup> grado, e dei conviventi anche se non residenti.

3. Sono pure accolti i nati morti, i prodotti del concepimento e i loro resti mortali, di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, nelle ipotesi riconducibili ai commi precedenti.

4. Il Comune potrà, con delibera motivata della Giunta Comunale e semprechè sussista adeguata disponibilità nei cimiteri, consentire l'ammissione delle salme di persone residenti in vita nei territori di altri comuni.

#### Art. 19 - SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

1. Nei giorni festivi, di norma, i trasporti funebri non hanno luogo.

2. Il Comune, sentito il Responsabile del Servizio Sanitario, può autorizzarne l'effettuazione per gravi motivi, con provvedimento motivato.

3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

#### Art. 20 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI AL PUBBLICO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari fissati dal Sindaco, per stagioni, con apposita ordinanza.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori dell'orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### Art. 21 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni, comunque, in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a chiunque, quando il Comune, per motivi di ordine pubblico e di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto, che dovrà essere pubblicizzato nelle forme di legge.

#### Art. 22 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e per le imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del cimitero;
- m) accedere con veicoli o mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Comune.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nelle zone immediatamente adiacenti al cimitero.

#### Art. 23 - RITI FUNEBRI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio.

## C A P O V

## P I A N I C I M I T E R I A L I

Art. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale adotta il Piano regolatore cimiteriale, che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.U.S.L.

2. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) dell'eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno verificare nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni;

f) delle zone soggette a tutela, o per le quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

2. Il Comune è tenuto a revisionare almeno ogni dieci anni il Piano regolatore cimiteriale, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 25 - INDIVIDUAZIONE DI SPAZI

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare:

a) a campi di inumazione comune;

b) a campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) a tumulazioni individuali (loculi);

d) a cellette ossario;

e) a ossario comune.

2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

## C A P O VI

## I N U M A Z I O N I E T U M U L A Z I O N I

Art. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV e al Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonchè quelle integrative adottate con il presente regolamento.

Art. 27 - INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:  
a) sono comuni le sepolture assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; le sepolture per inumazioni comuni hanno durata di 10 anni, fatto salvo quanto previsto dall'art 82 del D.P.R. n. 285/90;  
b) sono private le sepolture effettuate in aree in concessione.

Art. 28 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti mortali, realizzate in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione comunale.

Art. 29 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - TERMINI

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Responsabile del Servizio Sanitario, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 3 giorni. In quest ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui devono svolgersi le operazioni; l'accordo deve risultare in calce alla richiesta.

3. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Comune, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura della eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 1 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.

### Art. 30 - EPIGRAFI

1. Sulle sepolture private, sia a sistema di inumazione che di tumulazione, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. L'installazione delle lapidi o dei manufatti di cui al 1 comma, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

### Art. 31 - COLLOCAZIONE IN UNICO TUMULO

1. E' consentita la collocazione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto dai familiari per consentire la riunione di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito depositare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche o urne cinerarie, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione degli uffici comunali.

### Art. 32 - SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI INUMAZIONE E TUMULAZIONE - ONERI

1. Tutte le operazioni relative alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati secondo quanto previsto dalle tariffe vigenti approvate dalla Giunta.

2. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti e nell'osservanza delle disposizioni impartite dal Responsabile del servizio.

3. Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

## C A P O        V I I

### E S U M A Z I O N I        E D        E S T U M U L A Z I O N I

#### Art. 33 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per le esumazioni ed estumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, nonché quelle integrative adottate con il presente regolamento.

#### Art. 34 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie nei campi comuni sono regolate dal Sindaco con ordinanza.

2. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione sono collocati, a cura del custode del cimitero, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

3. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, deve inoltre essere comunicato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo; non presentandosi alcun familiare l'esumazione viene rinviata.

4. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informa l'ufficio comunale, il quale ripete la medesima procedura, che si conclude dando esecuzione alla esumazione anche in assenza di familiari, e disponendo il deposito dei resti mortali nell'ossario comune.

#### Art. 35 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 36 - VERBALE DELLE OPERAZIONI

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria o straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale che reca l'elenco degli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dai familiari presenti, con effetto anche di ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

#### Art. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in cellette o luculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. n. 285/90.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e dovranno essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

3. Il Responsabile dei servizi cimiteriali assicura che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali sia effettuato in conformità alle norme vigenti.

#### Art. 38 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie si effettuano:

- a) a richiesta dei familiari interessati, in qualunque momento, per il trasferimento del feretro ad altra sede;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Le estumulazioni si eseguono nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/90, osservando le procedure di cui al presente capo per quanto applicabili.



Art. 39 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - ONERI

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati secondo quanto previsto dalle tariffe vigenti approvate dalla Giunta.
2. Sono eseguite gratuitamente le esumazioni ordinarie eseguite nei campi comuni.

## C A P O VIII

C O N C E S S I O N E     D I     A R E E     P E R  
S E P O L T U R E     P R I V A T EArt. 40 - COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. Il Comune può concedere a privati ed enti, nelle aree previste e nei limiti prescritti dal Piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generale stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni, nonchè le norme in materia di concessione, di cui al successivo CAPO X.

Art. 41 - APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune, previo parere conforme della commissione edilizia e del responsabile della A.U.S.L.
2. Il Comune, nell'atto di approvazione del progetto, definisce il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. La Giunta comunale approva lo schema-tipo del contratto da stipulare con il concessionario della costruzione di sepolture private, disciplinando le clausole e condizioni prescritte per il rilascio della concessione, gli obblighi ed oneri cui è soggetta, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

## C A P O IX

### L A V O R I P R I V A T I A L L ' I N T E R N O D E L C I M I T E R O

#### Art. 42 - OPERE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono munirsi di idoneo titolo autorizzativo, per il cui rilascio trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi in vigore.

2. L'atto autorizzativo può essere rilasciato solo a privati, associazioni senza fini di lucro, e comunità aventi sede nel Comune, i quali possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

3. E' escluso il rilascio di qualsiasi concessione od autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc., aventi scopo di lucro.

#### Art. 43 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito dei materiali - elevazione di armature, ecc.), trova applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione delle disposizioni e tariffe previste dal vigente regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. La superficie occupata deve essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

#### Art. 44 - MATERIALI DI SCAVO

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal competente ufficio comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 45 - ORARI DI LAVORO

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri devono osservare gli orari di lavoro fissati dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. Il Comune, in occasione della Commemorazione dei defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 46 - OPERE PRIVATE: VIGILANZA E COLLAUDO

1. L'ufficio comunale preposto al servizio ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri, fermo restando l'obbligo per gli interessati di presentare tutte le certificazioni e attestazioni prescritte per l'accertamento di conformità delle opere alle leggi e regolamenti.

## C A P O X

## C O N C E S S I O N I

Art. 47 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 24, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone secondo le tariffe vigenti.
4. Alle sepolture di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o di inumazione, le disposizioni generali previste dal D.P.R. n. 285/90 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93.
5. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta ed è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del personale incaricato, preposto al servizio di polizia mortuaria.

6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto scritto, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

#### Art. 48 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/'90.

2. La durata è fissata:

- in 10 anni per l'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione;
- in 70 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- in 20 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, con possibilità di proroghe quinquennali soltanto nei casi di accertata mancata mineralizzazione della salma, senza alcun onere per il concessionario.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento della metà del canone vigente alla data del rinnovo a condizione che lo stesso sia richiesto per mantenere nel loculo la salma originaria.

Nel caso di tumulazione di una seconda salma nello stesso loculo, previa riduzione di quella originale, così come previsto dall'art. 31 del regolamento, il concessionario dovrà corrispondere la differenza del canone (pari alla metà di quello vigente) fino alla scadenza del rinnovo oltre la quota intera rapportata al periodo residuo per il raggiungimento di 35 anni, intendendosi la tumulazione della seconda salma quale nuova concessione.

4. Il pagamento del canone può avvenire:

a) in unica soluzione al momento della richiesta previa emissione del documento contabile per l'intero importo del canone di concessione;

b) in tre rate uguali: la prima da pagarsi all'atto della richiesta; la seconda dopo 6 mesi e la terza dopo 12 mesi, maggiorate queste ultime due degli interessi nella misura applicata dal tesoriere dell'ente sulle anticipazioni di tesoreria; il mancato rispetto dei termini di scadenza può comportare la revoca della concessione.

5. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune; nel caso di pagamento dilazionato previsto

dal comma precedente, la decorrenza coincide con la data di emissione del documento contabile relativo alla prima rata.

#### Art. 49 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 47, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili dall'alto verso il basso, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione; è ammessa la deroga all'ordine così previsto quando la richiesta è fatta per loculi aventi il canone di concessione inferiore.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere richiesta, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore del richiedente di età superiore a 65 anni, del coniuge superstite del defunto o nel caso di cui all'art. 18, comma 2. La deroga di cui sopra è ammessa per le richieste di concessioni nel cimitero di Case Baioli; per il Cimitero di Gabicce Mare è ammesso solo nel caso di coniuge superstite e in presenza di loculo disponibile adiacente (sopra, sotto, a fianco) a quello del coniuge defunto.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 47, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7. Previa segnalazione del Responsabile del servizio, il Sindaco con propria ordinanza può derogare in senso restrittivo ai criteri ordinari di assegnazione dei manufatti, qualora i siti disponibili nei cimiteri comunali siano inferiori a 70.

8. Con deliberazione di Giunta verranno stabiliti criteri e modalità per usufruire del servizio relativo alla illuminazione votiva dei cimiteri.

#### Art. 50 - MODALITA' DI USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE COSTRUITE DAI CONCESSIONARI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 49, il diritto d'uso delle sepolture private costruite dai concessionari è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, ovvero alle

persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, e si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. A tal fine, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto d'uso si intende implicitamente acquisito all'atto della concessione in capo al fondatore.

4. Per gli ascendenti e discendenti in linea collaterale e per gli affini, la sepoltura deve risultare autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. 15/68.

5. Può altresì essere consentita, su richiesta dei fondatori, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, previa acquisizione di apposita dichiarazione, resa ed autenticata ai sensi della L. 15/68.

6. Il personale incaricato assegnato al servizio di polizia mortuaria è tenuto, preliminarmente al rilascio del nulla osta, a verificare la sussistenza del diritto d'uso delle sepolture.

7. Sono tassativamente escluse dalla tumulazione nel sepolcro le salme di persone non legate al concessionario dai vincoli citati nei commi precedenti.

8. Con il rilascio della concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile a qualunque titolo: ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare del titolo rilasciato nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### Art. 51 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere, in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni di cui al comma precedente, il Comune, previa diffida, dispone l'esecuzione delle opere necessarie, addebitandone le spese all'inadempiente.

#### Art. 52 - DIVISIONE E SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta in forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4.1.68, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, oppure per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura; in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali i quali devono espressamente accettare la rinuncia; in caso di mancata accettazione la rinuncia è priva di efficacia.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, archivi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 50 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 3 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 50, che assumono la qualità di concessionari.

9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo in base alla priorità di presentazione della richiesta, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

10. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 50, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 35 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.



Art. 53 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

1. Il concessionario può rinunciare a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

2. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del prezzo di concessione pagato in proporzione al periodo di tempo che residua dalla differenza tra la durata della concessione e il tempo intercorso fino alla data in cui è stata riconsegnata la sepoltura individuale al Comune, intendendosi come tempo intercorso il numero di anni interi o frazioni superiori a 6 mesi; frazioni inferiori non verranno considerate al fine del rimborso.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 54 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del prezzo di concessione pagato in proporzione al periodo di tempo che residua dalla differenza tra la durata della concessione e il tempo intercorso fino alla data in cui è stata riconsegnata l'area al Comune, intendendosi come tempo intercorso il numero di anni interi o frazioni superiori a 6 mesi; frazioni inferiori non verranno considerate al fine del rimborso.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 55 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 40, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso del prezzo di concessione pagato in proporzione al periodo di tempo che residua dalla differenza tra la durata della concessione e il tempo intercorso fino alla data in cui è stata riconsegnata l'area al Comune, intendendosi come tempo intercorso il numero di anni interi o frazioni superiori a 6 mesi; frazioni inferiori non verranno considerate al fine del rimborso.

3. Il Comune ha l'obbligo di concedere un equo indennizzo delle opere costruite su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### Art. 56 - REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi previsti la concessione in essere viene revocata dal Comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso per il tempo residuo spettante di una equivalente sepoltura in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario ove noto, o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

#### Art. 57 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 50, penultimo comma;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.

2. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 51;
- c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

3. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a),b) e c) di cui al precedente 2 comma, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

4. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, è effettuata dal Comune in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### Art. 58 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodichè il Comune dispone per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato in cui si trovano, restando i materiali e/o le opere nella piena disponibilità del Comune medesimo.

#### Art. 59 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## CAPO XI

## N O R M E     T R A N S I T O R I E     E     F I N A L I

Art. 60 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie ecc.....) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc..., s'intende abbia titolo per farlo ed agisca in nome e per conto e col consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere ove possibile fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice passata in giudicato.

Art. 61 - CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento, si intendono immediatamente adeguate alle disposizioni con esso introdotte, e specificamente per quanto concerne le rinunce e il regime della durata, che sostituisce i termini indicati nell'atto di concessione già stipulato.

2. Tutte le concessioni già rilasciate a tempo indeterminato sono adeguate alla durata di 99 anni.

3. Per le concessioni rilasciate prima dell'emanazione del presente regolamento per le quali sia trascorsa, dal termine iniziale delle stesse, la durata fissata nell'art. 48, si procederà a pubblicare un bando-avviso tendente ad informare gli eventuali aventi diritto dell'adozione delle nuove disposizioni in materia, invitandoli ad esercitare la facoltà di rinnovo di cui al comma 3<sup>a</sup> del medesimo art. 48.

4. I concessionari aventi diritto, i loro eredi o aventi causa possono inoltrare al Comune, entro tre mesi dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, la richiesta di rinnovo, che sarà consentito una sola volta per il periodo previsto dall'art. 48, dietro pagamento del canone di concessione vigente al momento del rinnovo, tenuto conto della compensazione eventualmente necessaria relativa a somme dovute quali rimborsi per periodi di tempo previsti nell'originaria concessione e non goduti, secondo le modalità stabilite dagli artt. 53. 54 e 55 del presente regolamento. In mancanza di presentazione della richiesta nel termine prescritto, i manufatti ritornano nella piena disponibilità del Comune.

5. Ai fini del presente articolo, la qualità di erede o di altro avente titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 50 del presente regolamento, può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge.

Art. 62 - CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI IN ATTO

1. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio comunale competente curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro-scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali";
- c) la regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 63 - REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI IN ATTO

1. Per le concessioni in atto, perfezionate con apposito provvedimenti, restano valide, limitatamente al regime della durata e delle riconferme, tutte le disposizioni negli stessi previste.

2. Le concessioni in atto, non perfezionate con apposito provvedimento (rilasciate fino al 20/09/1968) potranno essere regolarizzate nei termini sotto indicati:

- a) Il termine iniziale coincide con la data di effettiva occupazione dei loculi corrispondente a quella di morte dei defunti ivi tumulati;
- b) La durata, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n.285/90 e dell'art. 61, comma secondo, del presente regolamento è pari a 99 anni;
- c) Allo scadere del termine di 33 anni così come previsto per i contratti stipulati dopo il 20/09/1968, potrà essere richiesto il rinnovo della concessione nei modi e nei termini previsti dai contratti medesimi;
- d) La qualità di erede o di altro avente titolo sulla concessione non risultante da atto stipulato, può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge.

Art. 64 - PROCEDURA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni, non risultanti da apposito provvedimento, gli interessati dovranno presentare apposita domanda unendo, ove ne siano in possesso, la quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

L'Ufficio di Ragioneria Comunale provvederà comunque alla previa verifica dei propri atti d'archivio ai sensi della L. 241/90.

2. La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

3. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della

regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

4. Con atto della Giunta Comunale saranno approvati gli schemi:

- a) del bando avviso nonchè lettera di proposta di regolarizzazione di cui al precedente art. 63, comma 2;
- b) della domanda di regolarizzazione;
- c) del contratto di concessione in sanatoria.

Art. 65 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti tempo per tempo in materia, compatibili con la disciplina introdotta.

Art. 66 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. Le disposizioni del presente regolamento che, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di grado superiore, risultino in contrasto con le medesime devono intendersi automaticamente adeguate indipendentemente da una espressa modificazione del regolamento.

Art. 67 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Art. 68 - SANZIONI

1. Qualora lla legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 69 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7/8/90, n. 241, responsabile del procedimento e del provvedimento finale, compresa la sottoscrizione degli atti di concessione, è il responsabile dei servizi cimiteriali.

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Bruna TACCHI

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.  
Dr. Giovanni CARLETTI

-----  
Si attesta che la presente deliberazione di Consiglio n. 93 del 25/8/1997 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza odierna.  
O viene inviata al Comitato Regionale di Controllo di Ancona, ai sensi dell' art. 17, comma 33, della Legge 15/5/1997, n. 127.

Gabicce Mare, lì

IL VICE SEGRETARIO  
Dr. Umberto Colonnelli

-----  
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative, ai seguenti Uffici:

Gabicce Mare, lì

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

-----  
La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 17, comma 38, della L. 15 Maggio 1997, n. 127.

Gabicce Mare, lì

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

-----  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- O in data \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini di cui all'art. 17 comma 40, della Legge 15/5/1997, n. 127.
- O in data \_\_\_\_\_ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal Co.Re.Co. di Ancona, Prot. \_\_\_\_\_,
- O in data \_\_\_\_\_ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 39, della L. 15/5/1997, n. 127.
- O in data \_\_\_\_\_ perchè confermata dal Consiglio ai sensi dell'art. 17, co. 39, della L. 15/5/1997, n. 127, con atto n. \_\_\_\_\_.  
e viene trasmessa in data odierna, per le procedure attuative, ai seguenti Uffici: \_\_\_\_\_

Gabicce Mare, lì

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.